REGOLAMENTO (CEE) N. 1633/84 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1984

che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 [4], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto, unicamente per il Regno Unito, la possibilità di concedere nella regione 5 un premio variabile alla macellazione degli ovini ; che è necessario adottarne le modalità d'applicazione ;

considerando che è necessario predisporre che beneficino dal premio solamente gli animali nati ed allevati nella regione 5 in cui il premio è concesso ;

considerando che è necessario prevedere per il Regno Unito la possibilità di concedere il premio in occasione della prima immissione sul mercato degli animali ai fini della loro macellazione ; che in tal caso è opportuno prevedere misure che consentano di garantire che gli animali o le loro carni non possano beneficiare del premio più volte ;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo del premio è pari alla differenza tra il livello guida stagionalizzato ed il prezzo di mercato constatato in detta regione ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80 prevede che, in caso d'applicazione del premio nella regione 5, un importo pari a quello di detto premio è prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del suddetto regolamento, al momento dell'uscita dal territorio della regione in causa ; che è necessario adottare le modalità di calcolo di tale importo ; che tale importo può essere reso noto unicamente dopo detta uscita ; che occorre pertanto prevedere una cauzione per tale importo ;

considerando che, al fine di evitare, per quanto riguarda gli animali vivi e le carni, perturbazioni negli scambi, che potrebbero risultare dall'applicazione del regime del suddetto premio, è opportuno fissare, a decorrere dalla prima immissione sul mercato, un termine massimo entro il quale gli animali vivi per i quali è stato concesso il premio devono essere macellati o spediti fuori della regione 5 ; che, d'altra parte, al fine di lottare contro le eventuali frodi e per agevolare i controlli nei macelli, è opportuno prevedere la marchiatura di tutte le carcasse di ovini macellati nella regione in questione ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio [5], le somme indicate sono pagate utilizzando il tasso di conversione in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di una parte dell'operazione ; che, a norma dell'articolo 6 dello stesso regolamento, si considera come momento di realizzazione dell'operazione la data in cui interviene il fatto generatore del credito sull'importo relativo alla suddetta operazione, qual è definito dalla normativa comunitaria o, in mancanza ed in attesa di tale normativa, dalla normativa dello Stato membro interessato ; che tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1223/83, si può derogare alle succitate disposizioni ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 2661/80 [6] ; che è pertanto opportuno abrogare detto regolamento ;

che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 solamente gli animali della specie ovina :

a) rispondenti alle norme di qualità che figurano in allegato, e

b) nati nella regione 5 in cui è concesso il premio o che sono stati allevati in tale regione per almeno due mesi.

---

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 118 dell'1. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

2. Il Regno Unito determina, nell'ambito della definizione data al paragrafo 1, le categorie, le qualità ed i limiti di peso degli animali cui riservano il diritto di beneficiare del suddetto premio.

3. Il Regno Unito può prevedere la concessione del premio al momento della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione e ne informa la Commissione.

4. Gli animali per i quali il premio è stato concesso in conformità dal paragrafo 3 devono essere :

— macellati nella regione 5, o

— spediti fuori della regione suddetta,

entro 21 giorni a decorrere dalla data della loro prima immissione sul mercato in vista della macellazione.

Le autorità competenti prendono le misure intese a garantire :

— il controllo della detenzione degli animali tra la loro certificazione e la loro macellazione ;

— la marchiatura che consenta di identificare il luogo di macellazione di tutte le carcasse provenienti dagli ovini macellati nella regione 5.

5. Quando gli animali per i quali è stato concesso il premio in conformità del paragrafo 3 e che sono spediti al di fuori della regione 5 devono essere posti in quarantena per soddisfare ad obblighi di natura sanitaria stabiliti dal paese o dalla regione d'importazione, si considera come giorno della spedizione ai sensi del paragrafo 4 il giorno in cui gli animali sono stati messi in quarantena in vista di tale spedizione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito prende le misure necessarie affinché le carcasse di ovini, nonché, in caso d'applicazione dell'aticolo 1, paragrafo 3, gli animali per i quali è stato concesso il premio, siano state identificate in maniera permanente, in modo da evitare che possano beneficiare nuovamente del premio.

2. Il Regno Unito prende le misure necessarie affinché gli animali, nonché le carcasse fresche o congelate di ovini introdotti nel territorio della regione 5 siano identificati come tali.

Articolo 3

1. Per la regione 5, la Commissione fissa ogni settimana l'importo del premio della settimana che inizia ventuno giorni prima della settimana di fissazione.

2. Per il calcolo dell'importo del premio, il prezzo di mercato è quello constatato in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2657/80.

Articolo 4

1. Per il Regno Unito, l'importo da riscuotere all'uscita dalla regione 5 in caso di concessione del premio, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è fissato ogni settimana dalla Commissione, dell'articolo 3, paragrafo 1, per la settimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

2. All'uscita dal territorio della regione 5 del prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, viene costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dal Regno Unito ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto, in conformità del paragrafo 1, e che deve essere perlomeno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1837/80 gli importi applicabili sono fissati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del suddetto regolamento che è previsto per le carni che figurano nell'allegato I alla sottovoce 02.06 C II a) della tariffa doganale comune.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento citato si deve indicare nella casella di designazione delle merci della dichiarazione di esportazione se i prodotti sono disossati o meno.

Articolo 5

1. Il Regno Unito prende tutte le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

2. In caso di necessità, il Regno Unito prende le misure necessarie per garantire il ricupero di un importo pari al premio che è stato versato.

3. Le competenti autorità del Regno adottano tutte le misure necessarie affinché l'applicazione del regime del premio variabile non dia luogo a movimenti irregolari di merci e non crei distorsioni negli scambi tra le due regioni che compongono questo Stato membro.

In particolare, le competenti autorità del Regno Unito prevedeno l'obbligo per gli operatori interessati di dichiarare ai servizi all'uopo designati i quantitativi e la designazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che devono essere spediti dalla regione in cui il premio è concesso in un'altra regione sia direttamente sia attraversando un'altra regione o un paese terzo.

Articolo 6

1. Il Regno Unito comunica alla Commissione, entro i dieci giorni successivi alla loro l'adozione, le misure adottate ai fini dell'attuazione del regime del premio variabile.

2. Il Regno Unito comunica alla Commissione non oltre il giovedì di ogni settimana :

a) l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato constatato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2657/80 ;

b) l'importo provvisorio del premio per la settimana che precede la settimana in corso ;

c) l'importo definitivo del premio per la settimana che inizia 21 giorni prima della settimana della comunicazione, nonché il numero degli animali per i quali è stato acquisito, nella suddetta settimana, il diritto al premio.

Inoltre, il Regno Unito comunica alla Commissione, non appena possibile e settimanalmente, la ripartizione per categoria degli animali per i quali è stato acquisito il diritto al premio, nonché il loro peso carcassa totale stimato.

Articolo 7

Sono dichiarati a detrazione delle spese del FEAOG :

— gli importi riscossi dal Regno Unito in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1,

— gli importi recuperati dal Regno Unito nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nella misura in cui spese corrispondenti a tali importi saranno state messe a carico del finanziamento comunitario.

Articolo 8

1. Il tasso di conversione da applicare al premio di cui all'articolo 1 è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della macellazione dell'animale oggetto del premio oppure, ove si applichi l'articolo 1, paragrafo 3, il giorno della prima immissione sul mercato ai fini della macellazione.

2. Il tasso di conversione applicabile all'importo da riscuotere in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, è quello in vigore il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di uscita dal Regno Unito o, secondo il caso, delle formalità amministrative per il passaggio della regione 5 verso l'altra regione.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2661/80 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Norme di qualità

Per beneficiare del premio, una carcassa dev'essere bene in carne in tutte le sue parti. I lombi devono essere ben sviluppati, gli arti e le spalle devono essere moderatamente bene in carne, ma i quarti anteriori possono essere relativamente pesanti. La carne deve essere soda. Lo strato di grasso deve essere leggero. Una carcassa eccessivamente grassa è rifiutata. Un animale vivo dev'essere tale da produrre una carcassa conforme almeno a tali morme di qualità.